



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

LA SEZIONE, IN ORDINE AI RENDICONTI CONSUNTIVI DEL COMUNE DI DEIVA MARINA (SP) PER LE ANNUALITÀ FINANZIARIE 2017-2018, ACCERTA IL MANCATO ACCANTONAMENTO NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO A FRONTE DELLA CAPIENZA DELL'AVANZO LIBERO E LA RELATIVA POST-POSIZIONE CONTABILE ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA IN UNO CON LA CORRISPONDENTE LIQUIDAZIONE AL BILANCIO 2019/2021; L'ACCANTONAMENTO E L'APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018, MEDIANTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ORDINARIA (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI, DEGLI ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI; IN ORDINE ALLO STATO DELLE RISCOSSIONI PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AL RICUPERO EVASIONE IMU, L'INTROITO DI E. 10.731,68 PER L'ANNO 2017, DI E. 30.527,42 NELL'ANNO 2018, DI E. 1.845,41 NELL'ANNO 2019, RISULTANDO IN DATA ODIERNA DA INCASSARE ANCORA E. 9.385,17, IMPORTO PER CUI SONO IN ESSERE LE PROCEDURE DI RICUPERO; IN ORDINE ALL'EVASIONE TARI, IL PERSEGUIMENTO, NELL'ANNUALITÀ 2017, DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO DEI PAGAMENTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014, GIÀ INIZIATE A FINE 2016 CON L'INVIO DI SOLLECITI DI PAGAMENTO, CON INOLTRO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TALE ANNO A INIZIO 2018; IN ORDINE AL RICUPERO TASI, L'ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RICUPERO EVASIONE NELL'ANNO 2018, VERIFICANDO I PAGAMENTI DELL'ANNO 2014; SIGNIFICATIVE DIACRONIE AFFERENTI ALLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CHE, NEL LUNGO PERIODO E IN GENERALE, POSSONO DETERMINARE ASTRATTAMENTE L'ACCUMULO DI RESIDUI ATTIVI ED IL CONTESTUALE RISCHIO PROSPETTICO DI TENSIONE SULLA CASSA; L'ATTUAZIONE DI RIMEDI FATTUALI QUANTO AI CRITERI DI RILEVAZIONE DEBITO/CREDITO CORRENTI TRA L'ENTE LOCALE E LE RISPETTIVE DERIVAZIONI SOCIETARIE, L'AMMINISTRAZIONE E, PER QUANTO ATTIENE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE DEIVA SVILUPPO S.R.L., LA PRETERMISSIONE DEL CONTROLLO DELL'ORGANO SINDACALE /DI REVISIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO ANALOGO; LA DISMISSIONE DI DEIVA MARINA WATER FRONT S.P.A. E TERRE DI LUNAETIA S.R.L., TUTTE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DEIVA MARINA; L'APPROVAZIONE DEI BILANCI PER LE ANNUALITÀ FINANZIARIE 2018 E 2019 DI DEIVA SVILUPPO S.R.L. E LA CONTESTUALE DISMISSIONE PER LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELLA SPECIFICA DISCIPLINA PRIVATISTICA, DI DEIVA SVILUPPO S.R.L. STESSA; LA VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMI 2 E 4, D. LGS. 175/2016, NONCHÉ DELL'ART. 16, COMMA 7 RIMARCANDO LA NULLITÀ DEI CONTRATTI STIPULATI IN ASSENZA DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO ARTICOLO, O DELLE PROCEDURE IVI RICHIAMATE, INEQUIVOCO INDICE RIVELATORE DELL'ASSENZA DEL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DELL'ENTE PARTECIPANTE; IL MANCATO RISPETTO DELL'ART. 11, COMMI 6 E 7, DEL D.LGS. N. 175 DEL 2016, CON RIFERIMENTO AL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE UNICO PRO-TEMPORE; LA PRETERMISSIONE DEL C.D. CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEL COMUNE DI DEIVA MARINA NEI CONFRONTI DI DEIVA SVILUPPO S.R.L., LEGITTIMANTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE, NONCHÉ DEI POTERI DI SOCIO PUBBLICO ATTRIBUITI DAL CODICE CIVILE (CFR. ART. 2449), IN PARTICOLARE DI QUELLI DI CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 147 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 267/2000; L'ESPOSIZIONE DEBITORIA PER E. 9.070.775,00, DI CUI 8.964.097,00 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO, RIVENIENTE DAL RENDICONTO 2017 DI DEIVA SVILUPPO S.R.L., NEI TERMINI DI CUI IN MOTIVAZIONE, NONCHÉ IL PEGGIORAMENTO DI TALE ESPOSIZIONE RISCOSSO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018 E 2019 RISPETTIVAMENTE PER E 9.425.899 (DI CUI E 6.874.436 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO)

Deliberazione 20 ottobre, n. 92/2020/SRCLIG



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
Sezione regionale di controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio Viola	Presidente
Dott. Donato Centrone	Consigliere
Dott. Claudio Guerrini	Consigliere
Dott. Carmelina Adesso	Primo Referendario
Dott. Giovanni Dalla Pria	Referendario (relatore)
Dott. Elisabetta Conte	Referendario

Nell' adunanza in Camera di consiglio del 16 ottobre 2020, tenutasi da remoto, tramite videoconferenza, ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli artt. 147, 148 *bis* e 151, comma 8, D. Lgs. 267/2000;

visti gli artt. 5, 14, 16, 20, 21 e 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

vista la disamina del questionario per i rendiconti 2017 e 2018 del comune di Deiva Marina (SP);

vista la relazione dell'Organo di Revisione per il rendiconto 2017 e 2018 del comune di Devia Marina (SP);

vista la richiesta di utili parametri di valutazione del Magistrato istruttore, dr. Giovanni Dalla Pria;

viste le repliche dell'Amministrazione comunale di Deiva Marina (SP);

viste, da ultimo, le articolate osservazioni n. 32 in data 29 giugno 2020 del Magistrato istruttore e la coeva richiesta al Presidente di questa Sezione di trattazione in adunanza in camera di consiglio delle molteplici questioni poste. Nella richiesta di che trattasi, tenuto conto che l'attuale amministrazione era da poco subentrata alla precedente, cui sono ascrivibili la totalità delle suddette questioni, veniva

rappresentata la necessità che la suddetta trattazione collegiale fosse fissata in tempi non immediati, bensì adeguati a consentire alla stessa amministrazione subentrante (impegnata in essenziali e non agevoli attività di ricostruzione documentale) di fornire, anche previo esaustivo inquadramento delle problematiche, gli opportuni ragguagli del caso, in particolare, relativamente a: 1) ricostruzione dei valori economici, finanziari e patrimoniali afferenti i bilanci per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; 2) mancata approvazione dei bilanci per gli esercizi 2018-2019 per Deiva sviluppo S.r.l.; 3) riscontro documentale del costo dell'amministratore unico per l'esercizio 2013 per Deiva sviluppo S.r.l. e successive evoluzioni di tale emolumento; 4) esiti su verifica in corso, sull'ultimo quinquennio, circa attività delle società in ordine all'assunzione di personale e di conferimento d'incarichi a terzi per approvvigionamento di beni e servizi;

vista l'ordinanza presidenziale n. 42 del 29 giugno 2020, che, in conformità, disponeva la trattazione collegiale per il 10 settembre 2020, da remoto, attraverso piattaforma Microsoft teams, tenuto conto della situazione epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, previa acquisizione delle pertinenti controdeduzioni sulle questioni poste dal Magistrato istruttore con le già menzionate osservazioni;

vista la nota presidenziale in data 11 settembre con la quale veniva comunicato al comune di Deiva Marina che la Sezione, nell'adunanza del 10 settembre, aveva ritenuto opportuno disporre un breve rinvio a nuova data, considerato il parziale riscontro avuto alle precedenti richieste istruttorie, individuata nel 16 ottobre 2020, come da nota presidenziale del 7 ottobre 2020;

viste le repliche dell'amministrazione comunale del 07.09.2020, prot. n. 4322, e del 05.10.2020, prot. n.4692;

visto il DPCM 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 alla data del 31 gennaio 2021, e il correlato decreto-legge in pari data n. 125 che ha disposto le principali conseguenziali proroghe

visto l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 del d. l. n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Udito il Magistrato relatore, dottor Giovanni Dalla Pria.

FATTO E DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata d' ufficio la questione relativa alla valida costituzione del collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico, anche alla luce della proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario derivante dall' epidemia da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 e al correlato d.l. n. 125/2020, è consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, comma 1, ha previsto che il giudice deliberi in camera di consiglio se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.

Ciò premesso, con riferimento alla relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto 2017 per l'amministrazione comunale epigrafata, resa ai sensi di legge, il Magistrato istruttore, incardinato presso questa Sezione, ha richiesto l'acquisizione di adeguati parametri di valutazione nei termini seguenti:

- 1) al Punto 8.4), della Sezione I, si afferma che non è stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato. Si è chiesto, pertanto, fornirne motivazione;
- 2) al Punto 8.5), della Sezione I, si afferma che l'Ente ha provveduto ad accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito di definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni locali. Tuttavia, dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017 (*Fonte BDAP*), non risulta presente detto accantonamento. Si è chiesto, pertanto, fornirne la motivazione;
- 3) al Punto 7.1), nella Sezione III - "Rispetto del saldo di finanza pubblica ", si afferma che l'Ente ha provveduto alla trasmissione di una nuova certificazione dei risultati di finanza pubblica, a rettifica di quella prevista dall'art. 1, comma 470, legge n. 232/2016. Si è chiesto, pertanto, trasmettere copia della nuova certificazione;
- 4) nella Tabella al Punto 2.1), della Sezione I.III, risultano accertamenti per il recupero evasione IMU per euro 52.499,68 e riscossioni nel medesimo anno per soli euro 10.731,68. Inoltre, non risultano accertamenti per recupero evasione per le altre poste indicate nella Tabella. Si è chiesto, pertanto, comunicare lo stato attuale delle riscossioni degli accertamenti

per il recupero evasione IMU, nonché le ragioni dell'assenza di attività di recupero evasione per le altre poste;

5) al Punto 12), della Sezione IV, si afferma, da una parte, che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate, dall'altra che la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (per causali) "risulta ancora in fase embrionale e difficoltosa". Si è chiesto, pertanto, fornire la motivazione nonché lo stato di risoluzione della criticità;

6) in sede di piano di revisione straordinaria delle partecipate (approvato con delibera c.c. n. 34 del 30-09-2017), nonché in sede di piano di revisione ordinaria (approvato con delibera c.c. n. 58 del 29-12-2018), si dichiarava che la società Deiva Water Front S.p.a. era già stata posta in liquidazione (11-07-2017), che la Terre di Lunaetia S.r.l. era già inattiva da diversi anni, pertanto sarebbe stata dismessa (peraltro a questa Sezione risulta che detta società risulta in liquidazione dal 25-07-2016. *Fonte Telemaco*); e, infine, che, per la Deiva Sviluppo S.r.l., vi erano state manifestazioni di interesse in relazione alla vendita di una quota di partecipazione. Si è chiesto, pertanto, comunicare lo stato di attuazione del delineato contesto in considerazione, da un lato, di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, dall'altro del fatto che, in merito a Deiva Marina Water Front S.p.a., il numero dei dipendenti risulta pari a zero e, quindi, allo stato degli atti, non sembra rispettarsi il primo criterio indicato dalla lettera b) dell'art. 20, secondo comma, D. Lgs. 175/2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito: TUSP). Inoltre a fronte del suddetto numero di dipendenti pari a 0, il numero degli amministratori risulta pari a 3, e quindi, allo stato degli atti, non sembra rispettare il secondo criterio indicato dalla lettera b) dell'art. 20, secondo comma, TUSP; e, ancora, il numero di esercizi negativi negli anni 2011-2015 è pari a 5 (cinque), ed è superiore o uguale al limite massimo di 4 (quattro) previsto dal comma 2, lettera e), dell'art 20 TUSP. In ordine a Terre di Lunaetia S.r.l., il numero dei dipendenti risulta pari a zero e quindi, allo stato degli atti, non sembra rispettare il primo criterio indicato dalla lettera b) dell'art. 20, secondo comma, TUSP. Inoltre, il numero di dipendenti risulta pari a 0, mentre il numero degli amministratori risulta pari a 1, e quindi, allo stato degli atti, non sembra rispettare il secondo criterio indicato dalla lettera b) dell'art. 20, secondo comma, TUSP; e la media del fatturato negli esercizi 2013-2015 è pari a EUR 0,00, che è inferiore al limite previsto di EUR 500.000 dal comma 2 lettera d) dell'art 20 TUSP.

7) in relazione alla società in house Deiva Sviluppo S.r.l. (partecipata al 100% dal

Comune):

- si è chiesto comunicare se, ai sensi del comma 2, dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell'affidamento in *house* del contratto di servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché degli eventuali ulteriori servizi disponibili sul mercato, il Comune abbia effettuato preventivamente una valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in *house*. A tal riguardo si è chiesto, altresì, trasmettere copia dei provvedimenti di affidamento diretto dei servizi in cui si dà conto di quanto predetto, nonché delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Ad un primo e sommario esame, risulterebbe, peraltro, che il Comune di Deiva Marina non ha provveduto a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, gli atti connessi agli affidamenti diretti a Deiva Sviluppo S.r.l., ai sensi dei commi 1 e 3, dell'art. 192, del d.lgs. n. 50/2016. Si chiede di fornire la motivazione;
- da un primo esame, risulterebbe che il Comune di Deiva Marina non sia inserito nell'elenco, detenuto dall'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in *house*, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, dell'art. 192, del d.lgs. n. 50/2016. Si è chiesto, pertanto, fornire la motivazione, nonché di trasmettere, se effettuata, copia della domanda di iscrizione a tale elenco e la relativa copia del provvedimento di accertamento negativo da parte dell'ANAC (Linee guida ANAC n. 7 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016);
- al punto 13), della Sezione IV, si afferma che, i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. A tal riguardo, inoltre, l'organo di Revisione del Comune rileva che, sebbene abbia più volte sollecitato la nomina all'Ente (socio unico), la Deiva Sviluppo S.r.l. è da diversi anni sprovvista di collegio sindacale/organo di revisione. Si è chiesto, pertanto, fornire approfondite motivazioni in merito, nonché il numero di anni in cui non è presente il collegio sindacale/organo di revisione nella società in parola, tenuto conto, da un lato, di quanto dispone l'art. 3 del d.lgs. n.175/2016, per cui nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico "*l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore*"; dall'altro, di quanto prevede l'art. 2477 del c.c.;
- si è chiesto di comunicare se, ai sensi dei commi 2 e 4, dell'art. 19, del d.lgs. n. 175/2016, Deiva Sviluppo S.r.l. ha stabilito, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il

reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazione europea, nonché dei principi di cui al comma 3, dell'art. 35, del d.lgs. n. 165/2001. Si è chiesto, altresì, comunicare se siffatti provvedimenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale della società (comma 3) in considerazione che, tale sito, risulta a questa Sezione in fase di aggiornamento. Si è chiesto, infine, trasmettere copia dei provvedimenti in parola, nonché di comunicare se, negli anni dal 2016 ad oggi, la società ha assunto personale a qualsiasi titolo;

- si è chiesto confermare il rispetto del comma 8, dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016. Si è chiesto, altresì, confermare il rispetto del comma 1, lett. d), dell'art. 3, del d.lgs. n. 39/2013 tenuto conto che a questa Sezione risulta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'attuale Amministratore unico per il reato di malversazione a danno dello Stato di cui all'art. 316 *bis* c.p. A tal riguardo si chiede di comunicare, altresì, lo stato del giudizio in parola;
- con nota del 3 giugno 2019, a firma del Presidente di Deiva Sviluppo S.r.l., si chiedeva al Responsabile finanziario del Comune di Deiva Marina il pagamento "in surroga", a favore di Idrelevante S.c.a.r.l, di un importo pari ad euro 72.727,26, "da compensare con le fatture in corso di emissione relative a credito certo ed esigibile a riferite al servizio reso nei mesi di marzo, aprile, maggio 2019". Successivamente, con nota del 5 luglio 2019 indirizzata sempre al Responsabile finanziario del Comune, l'Avv. Morini, in rappresentanza di Idrelevante S.c.a.r.l, richiedeva all'Ente sulla base dell'ordinanza del 10-10-2018 del Tribunale della Spezia e dell'accordo transattivo (importo complessivo euro 453.942,03) il pagamento del richiamato importo di euro 72.727,26, a titolo di saldo della prima rata, tramite surroga del Comune. Si è chiesto, quindi, comunicare, da una parte, se il Comune ha dato effettivamente corso alla succitata surroga a favore della società Deiva Marina S.r.l., con le relative modalità e importi, dall'altra, il relativo fondamento giuridico (Es. escussione garanzia). Si è chiesto, altresì, trasmettere sia copia dell'ordinanza del 10-10-2018 del Tribunale della Spezia sia copia dell'accordo transattivo. Si è chiesto, infine, di chiarire se il Comune ha rilasciato nel corso del tempo garanzie a favore di Deva Sviluppo S.r.l.;
- si è chiesto comunicare se la società Deiva Sviluppo Sp.a., in persona del suo legale rappresentante, ha provveduto a ristorare la Regione Liguria a titolo di danno erariale dell'importo di euro 877.432,81 (Sentenza n. 571 del 2018 della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello); e se tale posta è stata registrata nelle scritture contabili della società;

- dall'esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, di Deiva Sviluppo S.r.l., si rileva un'esposizione debitoria considerevole, pari ad euro 9.070.775,00, di cui euro 8.964.097,00 esigibili entro l'esercizio successivo. Si è chiesto comunicare la disarticolazione per debitore di tale importo e le azioni che la società intende intraprendere per la riduzione di siffatto debito. Si è chiesto, altresì, trasmettere il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Con un secondo ordine di quesiti, all'esito dei chiarimenti del Comune di Deiva Marina del 31 dicembre 2019 seguenti alla precedente richiesta istruttoria, il predetto Magistrato richiedeva gli ulteriori parametri di valutazione di seguito declinati.

1) in relazione alla società in *house* Deiva Sviluppo S.r.l. (partecipata al 100% dal Comune):

- a) si è chiesto comunicare se, in ossequio alla delibera del Consiglio comunale n. 40 del 22 ottobre 2016, il Comune abbia fatto fronte, in luogo della società, qualora si sia reso necessario, al pagamento delle eventuali rate insolite relative al debito rateizzato nei confronti della Regione Liguria, per un valore complessivo di euro 818.411,11, oltre ad interessi pari ad euro 92.881,80, attraverso il trattenimento "dal corrispettivo mensilmente dovuto per il Servizio Igiene Urbana svolto a suo favore" dalla società stessa. Qualora si sia dato corso a quanto sopra rappresentato, si chiede di comunicare gli importi delle singole rate di cui il Comune si è fatto carico in luogo della Deiva Sviluppo. Si è chiesto, altresì, comunicare la correlazione di quanto suindicato, con la sentenza n. 251/2018, della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, che ha condannato la richiamata società al pagamento di euro 877.432,81 (più oneri e interessi), quale ristoro alla Regione Liguria per danno erariale;
- b) dall'allegato 14 della nota di risposta del Comune emerge che, a tutt'oggi, Deiva Sviluppo non ha ancora provveduto a ristorare la Regione Liguria di quanto dovuto a titolo di danno erariale, a seguito della sentenza n. 251/2018 della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti. Cionondimeno, a detta dell'Ente, quanto dovuto, pari ad euro 985.631,09 (comprensivo di interessi e oneri diversi) risulterebbe iscritto come debito nelle scritture contabili della società. A tal proposito si è chiesto, tuttavia, chiarire la ragione per cui siffatta somma non risulta nella disarticolazione dell'esposizione debitoria (complessivi euro 9.070.755,00) fornita dal Comune in sede di nota di risposta;
- c) dalla delibera C.C. n. 41 del 31 luglio 2018 emerge che il Comune ha prolungato

l'affidamento *in house* del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alla società, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2031, sebbene il Comune alla data del 30 ottobre 2017 (cfr. paragrafo 9.2 delle linee guida ANAC n. 7/2017) non fosse ancora inserito nell'elenco, detenuto dall'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, dell'art. 192, del d.lgs. n. 50/2016. Si è chiesto, pertanto, fornire approfondite motivazioni in merito;

- d) dall'allegato 15 della nota di risposta del Comune emerge che, le rappresentanze sindacali, hanno comunicato l'omesso pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della società Deiva Sviluppo S.r.l., richiedendo, quindi, l'intervento sostitutivo del Comune, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016. Si è chiesto, pertanto, comunicare se il Comune ha provveduto ai richiamati provvedimenti sostitutivi. Qualora il Comune vi avesse provveduto, si è chiesto comunicare le relative modalità nonché le mensilità saldate, con i relativi importi suddivisi tra oneri retributivi e contributivi;
- e) si è chiesto fornire approfondite motivazioni sulle ragioni per le quali, in ordine alla selezione di un socio privato per la società Deiva Sviluppo S.r.l., il Comune ha pubblicato (oltre al primo) un secondo bando di gara, con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte, nonché modificati elementi essenziali del primo bando, quali il valore stimato dell'appalto e la sua durata, determinandone la dichiarazione di illegittimità da parte del TAR Liguria, con sentenza 4 marzo 2019, n. 172; e, di conseguenza, comportando l'arresto del piano di risanamento della società in parola. Si è chiesto chiarire se siffatta procedura sia stata riattivata e, in caso di risposta negativa, di fornirne le ragioni;
- f) dalle premesse della delibera di C.C. n. 54 del 18 dicembre 2019, relativa alla revisione ordinaria delle partecipate ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, emerge che il Comune, "a seguito di opportuni accertamenti", ha riscontrato come "*il compenso dell'Amministratore unico di Deiva Sviluppo sia stato pari a circa euro 81.623,20, importo questo non coincidente con quanto dallo stesso Amministratore più volte dichiarato*". A tal riguardo si è chiesto chiarire, innanzitutto, se l'Ente in qualità di socio unico, per altro esercente il controllo analogo sulla società in parola, ha formalmente approvato il suindicato compenso; inoltre, si è chiesto trasmettere copia del provvedimento di attribuzione di detto compenso e di dimostrare il rispetto/mancato rispetto per ogni singola annualità (a decorrere dal 1° gennaio 2015) di quanto disposto ai commi 6 e 7 dell'art. 11 del d.lgs. n.175/2016, con la relativa documentazione a supporto;
- g) dall'allegato 14 della nota di risposta del Comune emerge che, in ordine al rispetto del

- comma 1, lett. d), dell'art. 3, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale reato di malversazione a danno dello Stato ascritto all'Amministratore unico della Deiva Sviluppo è stato dichiarato estinto per prescrizione. Si è chiesto fornire copia del relativo provvedimento;
- h) si è chiesto di chiarire le ragioni per cui l'Ente in qualità di socio unico, per altro esercente il controllo analogo sulla società, non provvede da anni alla nomina di un collegio sindacale/organo di revisione tenuto conto sia di quanto asserito dal comma 2, dell'art. 3, del d.lgs. n. 175/2016, sia delle novità normative introdotte dal d.lgs. n. 14/2019 e s.m.i. sul punto;
- i) dalla nota di risposta si rileva che a tutt'oggi il bilancio 2018 della società non è stato ancora approvato, in violazione di quanto disposto dall'art. 2478 bis del c.c. Più precisamente dalla predetta nota emerge che, il 13 agosto 2018, era stata fissata la data dell'assemblea ordinaria per l'esame/approvazione del suindicato bilancio ma che, causa assenza dell'Amministratore unico (non presentatosi sebbene egli stesso abbia provveduto a convocare l'assemblea), non si era proceduto alla relativa deliberazione; in seguito l'assemblea era stata riconvocata per l'approvazione del richiamato bilancio in data 31 dicembre 2018, senza, tuttavia, che lo stesso venisse approvato dal socio unico. Si è chiesto, quindi, da un lato, fornire approfondite motivazioni sulle ragioni di quanto sopra rappresentato, dall'altro, trasmettere copia della delibera assembleare di mancata approvazione del bilancio di esercizio 2018. A tal riguardo, oltre a trasmettere copia del progetto di bilancio non approvato, si è chiesto altresì comunicare i provvedimenti (segnatamente quelli contemplati dalla legge) che il socio unico, il quale esercita anche il controllo analogo sulla società, intende emanare al fine anche di evitare che le criticità finanziarie della società si riverberino sugli equilibri di bilancio del Comune, nonché se la società ha esercitato eventuali azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministratore unico (vedasi anche art. 11, Regolamento controllo analogo);
- j) non risultano pubblicati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo (delibera C.C. n. 4 del 04 marzo 2016), sia sul sito del Comune sia sul sito della società, né il regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori né il regolamento per l'assunzione del personale della Deiva Sviluppo. Si è chiesto, pertanto, fornire le ragioni della mancata pubblicazione e, eventualmente, della mancata approvazione dei predetti regolamenti;
- k) dalla nota di risposta emerge che l'Amministratore unico della società ha presentato ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. (proposta di concordato) informando solo successivamente il Comune. Si è chiesto di fornire approfondite motivazioni in ordine alla comunicazione successiva, tenuto conto delle prerogative del Comune rinvenienti

dall'esercizio del "controllo analogo".

2) In relazione alla società Terre di Lunatetia Srl, dalla nota di risposta sembrerebbe che il Comune non abbia informazioni sullo stato della relativa liquidazione. Si è chiesto fornire approfondite motivazioni in merito tenuto conto dell'esercizio dei diritti sociali ad esso attribuiti e dei doveri del liquidatore.

In esito alle questioni attinenti al consuntivo 2017 l'amministrazione comunale ha replicato nei termini seguenti.

1) In relazione alla quota per la liquidazione di fine mandato, l'amministrazione non ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione 2017 la relativa quota, ancorché l'avanzo libero di amministrazione fosse capiente e pari a E. 71.781,60. La quota è stata accantonata nell'avanzo di amministrazione per l'anno 2018 e, a seguito di applicazione di avanzo di amministrazione al bilancio 2019/2021 è stata liquidata.

Conseguentemente, la Sezione accerta sia il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione 2017 a fronte della capienza dell'avanzo libero sia la relativa post-posizione contabile all'avanzo di amministrazione dell'annualità successiva in uno con la corrispondente liquidazione al bilancio 2019/2021. Per quanto, in generale, il "*finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente*" a misura dell'art. 187, comma 2, lett. d), D. Lgs. 267/2000 sia, *lato sensu*, finanziabile con la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi dell'art. 187, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la Sezione richiama ugualmente, per il particolare caso di specie, il principio contabile applicato (punto 5.2 lett. i) dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 che inserisce l'indennità tra le spese potenziali dell'ente per le quali "(...) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile". Parimenti, la Sezione non può esimersi dal rilevare che l'Ente non si sia conformato a quanto stabilito dal punto 5.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e al principio generale della contabilità finanziaria, così detta potenziata, di cui all'allegato 1 punto 16 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui stabilisce che "*non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario, le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica*" (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, 64/2020/PRSE; in senso generale, Corte dei conti, sez. controllo Liguria, 99/2016/PAR).

2) In relazione agli arretrati CCNL funzioni locali, sono stati accantonati e applicati al bilancio di previsione 2018 mediante variazione di esigibilità ordinaria (Fondo pluriennale vincolato di parte corrente) e liquidati ai dipendenti.

La Sezione conferma, preliminarmente, il proprio precedente orientamento (Corte conti, sez. controllo Liguria, 11/2020/PRSP) per cui, sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL (sottoscritto il 12 febbraio 2018), la Sezione ritiene che l'accantonamento della somma in parola risponda, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l'ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L'obbligatorietà dell'accantonamento è ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo (*"...gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma 3-quinquies"*), e comma 4, secondo periodo (*"per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa"*).

Nel caso di specie, la spesa (iscritta in bilancio e già erogata, a detta dell'amministrazione) è stata imputata al bilancio di previsione 2018: infatti, nel caso di diverso stanziamento nell'esercizio finanziario 2017, la spesa stessa sarebbe confluita nel risultato di amministrazione 2017, per la parte accantonata dell'avanzo (art. 187, comma 1, quinto periodo, D. Lgs. 267/2000). Di conseguenza e in conclusione, la Sezione accerta il mancato accantonamento degli arretrati per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2016-2018 e rappresenta, al contempo, all'amministrazione l'obbligo di accantonamento per quella futura, riferita al triennio 2019-2021.

3) In relazione al saldo di finanza pubblica, l'amministrazione ha trasmesso in allegato la certificazione dei risultati di finanza pubblica 2017 a rettifica del dato precedente. Al riguardo la Sezione si riserva di completare gli appositi approfondimenti istruttori, attualmente in

corso, con riferimento al saldo in questione relativo all' anno 2018

4) in relazione allo stato attuale delle riscossioni per gli accertamenti relativi al ricupero evasione IMU, l'amministrazione ha comunicato che E. 10.731,68 sono stati introitati nell'anno 2017; E. 30.527,42 nell'anno 2018; E. 1.845,41 nell'anno 2019, risultando in data odierna da incassare ancora E. 9.385,17, importo per cui sono in essere le procedure di ricupero. Per quanto attiene all'evasione TARI, il responsabile dell'ufficio tributi ha perseguito, nel 2017, le operazioni di controllo dei pagamenti relativi all'anno di imposta 2014, già iniziate a fine 2016 con l'invio di solleciti di pagamento. Tuttavia, l'emissione degli avvisi di accertamento per tale anno è stata inviata a inizio 2018. Relativamente al ricupero della TASI, l'ufficio ha attivato operazioni di ricupero evasione nell'anno 2018 verificando i pagamenti dell'anno 2014.

La Sezione prende atto delle integrazioni fattuali, che determinano in questa sede l'accertamento di significative diacronie afferenti alle modalità di riscossione dei tributi per le annualità suddette, diacronie che, nel lungo periodo e in generale, possono determinare astrattamente l'accumulo di residui attivi (in proposito, Corte cost., sent. n. 138/2013) ed il contestuale rischio prospettico di tensione sulla cassa.

5) quanto ai criteri di rilevazione debito/credito correnti tra l'ente locale e le rispettive derivazioni societarie, l'amministrazione ha replicato adducendo rimedi fattuali ma rimarcando, per quanto attiene alla società *in house* Devia sviluppo S.r.l. che, allo stato, manca il controllo dell'organo sindacale / di revisione e la Commissione di controllo analogo.

La Sezione prende atto degli strumenti rimediali apprestati, evidenziando, al contempo e in generale, la necessità dei controlli suddetti quali strumenti preordinati dal legislatore (cfr. artt. 3, comma 2, e 16 D. Lgs. 175/2016) al perseguimento degli equilibri di bilancio interni e, più in generale, al principio di legalità finanziaria inteso, in ambito societario, come perseguimento dell'interesse pubblico ascrivito alle finalità istituzionali dell'ente partecipante (art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016).

In esito alle questioni scrutinate afferenti le società in mano pubblica, partecipate dal comune di Deiva Marina, circa la "mancata approvazione dei bilanci per gli esercizi 2018 - 2019 per Deiva sviluppo S.R.L.", dall'ultima replica e dalla acclusa documentazione dell'Amministrazione, si rileva che il Consiglio comunale del 16 settembre 2020 ha dato indirizzo al Sindaco in qualità di rappresentante del socio unico di procedere

all'approvazione in sede di assemblea dei soci della Deiva sviluppo Srl dei bilanci 2018 e 2019 di detta società e di non procedere alla ricapitalizzazione della stessa, viste le rilevanti perdite riscontrate, con il conseguente scioglimento e messa in liquidazione della Deiva sviluppo ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 4), del c.c. Infatti, dalle risultanze dei bilanci 2018 e 2019, si evincono perdite di esercizio della società in parola rispettivamente pari ad euro 1.148.906,03 (che al netto delle riserve presenti determina un patrimonio netto negativo per euro 1.087.643,00) e ad euro 2.476.253,00 (che al netto delle riserve presenti determina un patrimonio netto negativo per euro 3.563.896,00), con la susseguente riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 2463, comma 2 n. 4), del c.c.), rientrando quindi la società nell'ipotesi contemplata dall'art. 2483-ter del c.c.

Di conseguenza, come già accennato, il Consiglio comunale, esaminati siffatti bilanci, constatando la riduzione del capitale della società al di sotto del minimo legale, e la necessità ai fini della ricostituzione dello stesso di un ingente esborso finanziario (euro 3.573.896,00) da parte dell'Ente, con riflessi finanziari sul bilancio di questi che avrebbero pregiudicato il mantenimento degli equilibri di bilancio presenti e prospettici, ha deliberato i suddetti indirizzi al Sindaco in qualità di rappresentante del socio unico. Assemblea della società poi svoltasi regolarmente in data 21 settembre 2020, che ha dato corso agli indirizzi del socio unico.

Nel delineato contesto, la Sezione espone le considerazioni e i rilevi di seguito declinati. Occorre premettere che il controllo di legittimità finanziaria (in tal senso, Cons. Stato, Parere n. 968/2016), attribuito alla Corte dei conti dagli artt. 4, comma 9, 5, comma 3, 14, comma 5, 20, comma 3, 24, comma 3, D. Lgs. 175/2016, riguarda fundamentalmente i riflessi di contabilità pubblica sull'attività societaria, rimanendo impregiudicato l'ambito di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. cui è riconducibile l'intrinseca gestione societaria.

In tal senso, l'art. 1, comma 3, D. Lgs. 175/2016 stabilisce che: *“Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*. Parimenti, l'art. 13 del medesimo D. Lgs. stabilisce che *“Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale (primo comma). Il presente articolo si applica anche alle società a*

controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata” (secondo comma).

Più specificamente, separando il profilo pubblicistico da quello privatistico, il richiamato Testo Unico in materia di società pubbliche stabilisce, per quanto si approfondirà in seguito, che l'effetto dissolutivo, derivante dagli obblighi di razionalizzazione di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016, della società che gestisce un *“servizio di interesse generale”*, consegue in via immediata e diretta alla diminuzione del fatturato e non alle perdite (cfr. comma 2, lett. *d*) ed *e*). Al contrario, in ambito strettamente societario, queste costituiscono causa di scioglimento della società (cfr. art. 2484, n. 4, c.c.).

Il predetto controllo si appunta anche, conseguentemente, sull'obbligo di accantonamento nel bilancio comunale dell'ente partecipante delle partite finanziarie necessarie al ripiano delle precedenti perdite (*“risultato di esercizio negativo”*), nonché all'eventuale ricostituzione del capitale sociale, della società partecipata (art. 21 D. Lgs. 175/2016). Detto accantonamento, peraltro, sarà reso disponibile (ossia svincolato) in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita d'esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

1) Revisione straordinaria o ordinaria delle partecipazioni ai sensi degli artt. 24 e 20 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016

Dall'esame del piano di revisione straordinaria delle partecipate, approvato con delibera c.c. n. 34 del 30 settembre 2017, nonché dall'esame del piano di revisione ordinaria, approvato con delibera c.c. n. 58 del 29 dicembre 2018, è emerso che la società Deiva Marina Water Front S.p.a. era già stata posta in liquidazione (11 luglio 2017); che la Terre di Lunaetia S.r.l. era già inattiva da diversi anni, pertanto sarebbe stata dismessa (peraltro a questa Sezione risultava che detta società era già in liquidazione dal 25 luglio 2016. *Fonte Telemaco-Registro Imprese*); e, infine, che, per la Deiva Sviluppo S.r.l., vi erano state manifestazioni di interesse in relazione alla vendita di una quota di partecipazione.

Si chiedeva, quindi di comunicare lo stato di realizzazione di quanto sopra rappresentato.

L'Ente in sede di risposta asseriva che:

- Deiva Marina Water Front S.p.a. risulta ancora in fase di liquidazione, poiché, tenuto anche conto della congiuntura economica non favorevole, non è stato ancora possibile alienare tutto il patrimonio immobiliare, costituito ancora da un residuo di n. 24 box, (fine 2019) rispetto ai 55 box di inizio liquidazione, e da un'area fabbricabile di oltre 3200 mq. In merito a

quest'ultima, così come dichiarato dal liquidatore, nel corso del 2019 è stata raccolta una manifestazione di interesse, la quale se valutata positivamente dai creditori sociali, potrebbe comportare la chiusura della liquidazione nel corso del 2020. Infine, si è verificato che la società è dotata di organo di revisione;

- Terre di Lunaetia S.r.l. risulta, a seguito di verifica, essere stata effettivamente posta in liquidazione già dal 25 luglio 2016. Il Comune affermava, altresì, di aver provato a contattare il liquidatore della società, per avere informazioni sullo stato della procedura, senza essere riuscito a mettersi in contatto con lo stesso (parrebbe, tra l'altro, che all'interno della Sede comunale non si sia rinvenuta alcuna documentazione o elemento informativo afferente alla società in parola);
- Per Deiva Sviluppo S.r.l. non si è proceduto all'alienazione di una quota di partecipazione, giacché il bando di gara a doppio oggetto, finalizzato all'individuazione di un socio privato per la gestione del servizio idrico e dei servizi ambientali, attivato dopo manifestazioni di interesse di privati ad entrare nella compagine sociale, è stato dichiarato illegittimo dal TAR Liguria (Sentenza del 4 marzo 2019, n. 172) sotto il profilo procedurale, per mancato rispetto dei giorni di pubblicazione, in quanto, a seguito della pubblicazione di un secondo bando di gara, con il quale venivano prorogati i termini di presentazione delle offerte, venivano modificati elementi essenziali delle concessioni oggetto dell'affidamento, quali il valore stimato dell'appalto e la sua durata, tali da configurare una vera e propria novazione oggettiva della gara. Detto bando, per altro, è ancora *sub iudice* (Consiglio di Stato) in ordine al profilo afferente il merito, segnatamente in relazione alle contestazioni relative alla remuneratività, economicità e proporzionalità dell'operazione. La nuova Amministrazione, insediatasi a fine maggio 2019, manifestando dubbi e perplessità sia sui contenuti di detto bando sia sul valore attribuito a diverse poste contabili di siffatta società, nonché sulla regolarità della gestione della stessa, riteneva prima di addivenire ad una decisione definitiva su Deiva Sviluppo e sulla sostenibilità economica e finanziaria della gestione in *house providing* del servizio idrico e dei servizi ambientali, compresa una eventuale riproposizione di un nuovo bando, di procedere ad una verifica approfondita dei valori economici, patrimoniali e finanziari di tale società, la quale ha comportato (oltre ad altre ragioni che si vedranno in seguito), per altro, anche la revoca dell'Amministratore *pro tempore*.

Nel prendere atto di quanto affermato dal Comune di Deiva Marina e di quanto emerso in sede di verifica fattuale, deve rilevarsi, in merito alla Terre di Lunaetia S.r.l., l'assenza di qualsiasi elemento cognitivo. Sebbene la partecipazione azionaria del Comune in quest'ultima sia alquanto modesta (5%), detta condizione non esime l'Ente da esercitare le prerogative disciplinate dal c.c. derivanti dalla qualifica di socio, anche meramente

informativa e di monitoraggio, sullo svolgimento degli affari sociali e della liquidazione, tese a preservare i diritti sociali e il valore della partecipazione. Peraltro, risulta che la società, per quanto costituita, non abbia mai iniziato l'attività, con conseguenti e inutili spese di costituzione e di liquidazione.

Attesa la inattività fattuale della società partecipata, la Sezione richiama, per quanto di ragione, i requisiti per la ricorrenza del "servizio d'interesse generale", gestito da una società in mano pubblica, enunciati da Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Delib. 398/2016/PAR (in senso conforme: TAR Veneto, sent.363/2018; in senso conforme quanto al principio di diritto: Cons. Stato, sent. n. 578/2019) per cui: *" Nel caso in cui la partecipazione dell'ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della società), il servizio espletato non è da ritenere "servizio d'interesse generale" posto che, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle finalità istituzionali dell'ente, l'intervento pubblico (stante la partecipazione minoritaria) non può garantire l'accesso al servizio così come declinato nell'art. 4 (D. Lgs. 175/2016, ndr): l'accesso al servizio non sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica, economica, continuità, non discriminazione. Infatti, una partecipazione poco significativa non sarebbe in grado di determinare le condizioni di accesso al servizio che potrebbero legittimare il mantenimento della quota"*.

2) Assenza sia della doppia asseverazione degli organi di revisione nei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j d.lgs. n. 118 del 2011 dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e Deiva Sviluppo S.r.l., così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMI, sia dell'organo di controllo o di un revisore nella medesima società, ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del d.lgs. n. 175 del 2016

A seguito di esame dei questionari emergeva che, i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e Deiva Sviluppo S.r.l., non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. A tal riguardo, l'organo di Revisione del Comune rilevava, che ciò derivava dal fatto che, sebbene avesse più volte sollecitato la nomina al Comune (socio unico), la Deiva Sviluppo S.r.l. era da diversi anni sprovvista dell'organo in parola. Si chiedeva, pertanto, di fornire approfondite motivazioni in merito, nonché il numero di anni in cui non era presente l'organo di revisione in siffatta società, tenuto conto, da un lato, di quanto disposto dal

comma 2, dell'art. 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale afferma che nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico "l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore"; dall'altro, di quanto asserito dall'art. 2477 del c.c.

L'Ente in sede di nota di riscontro confermava che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione proprio per l'assenza di detto organo nella società Deiva Sviluppo S.r.l.; e che questo era assente già da diversi anni, senza però fornire una data certa. Dalla documentazione esaminata emergerebbe, da un lato, l'assenza del richiamato organo già prima dell'entrata in vigore dal comma 2, dell'art. 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, dall'altro, che la motivazione relativa alla mancata nomina è riconducibile, a seguito di sondaggio, alla mancanza di soggetti abilitati disponibili a ricoprire l'incarico in parola.

In ragione del delineato contesto, questa Sezione constata l'assenza della doppia asseverazione degli organi di revisione nei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j d.lgs. n. 118 del 2011 dei debiti e crediti reciproci tra il Comune di Deiva Marina e la Deiva Sviluppo S.r.l. (società per altro *in house*), così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMI, nonché la violazione sia del comma 2, dell'art. 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, sia dell'art. 26 dello Statuto della richiamata società, il quale prevede espressamente quali organi di controllo della società, il collegio sindacale e il revisore dei conti.

3) Mancato esercizio del controllo analogo da parte del Comune nella società *in house* Deiva Sviluppo S.r.l. e criticità riscontrate in ordine al relativo affidamento della gestione del servizio idrico integrato e dei servizi ambientali, nonché dei poteri di socio pubblico attribuiti dal codice civile (cfr. art. 2449) e, in particolare, di quelli di controllo, ai sensi degli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000

L'affidamento *in house* rappresenta una modalità alternativa all'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto del quale un'Amministrazione pubblica

si avvale al fine di reperire determinati beni e servizi, o per erogare pubblici servizi alla collettività, di soggetti sottoposti al suo “penetrante” controllo.

L’istituto dell’affidamento *in house*, istituto di origine pretoria, è stato elaborato attraverso diverse pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. Corte giustizia UE 18 novembre 1999, C 107/98 “Teckal”); e in seguito codificato dallo stesso ordinamento europeo (cfr. direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE); e, poi, recepito nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 50 del 2016 e dal d.lgs. n. 175 del 2016.

Di conseguenza, ai fini della legittimità dell’affidamento diretto di un servizio pubblico, oltre ad altri requisiti, è indispensabile che l’Ente pubblico eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Sicché è necessario che l’Ente eserciti un’influenza dominante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. In altri termini il modello dell’*in house* richiede che la società affidataria, benché distinta sul piano formale, sia, in sostanza, una diramazione organizzativa del Comune, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale distinte dall’Ente stesso.

Ciò posto, il Comune di Deiva Marina procedeva ad approvare, con delibera c.c. n. 4 del 4 marzo 2016, un articolato Regolamento sul controllo analogo, e ad aggiornare, con delibera c.c. n. 37 del 18 ottobre 2016, lo Statuto della società Deiva Sviluppo S.r.l. alle sopra citate disposizioni.

Senonché, dalla corposa disamina della documentazione prodotta dall’Ente e dalle numerose interlocuzioni istruttorie avvenute, emergeva la pressoché totale pretermissione del controllo in parola. Di fatto, risultavano completamente assenti i compiti di indirizzo, analisi, monitoraggio e controllo di gestione, nonché di valutazione dei dati contabili, del Comune nei confronti della Società, come di converso risultavano assolutamente assenti flussi informativi e di riscontro dell’Amministratore unico *pro tempore* nei confronti dell’Ente, anche in circostanze di particolare rilevanza o delicatezza, come si vedrà in seguito, o in sede di autorizzazioni preventive ai fini dell’efficacia di determinati provvedimenti (cfr. art. 6 Regolamento sul controllo analogo). Sicché si rilevava un totale “scollamento” e incomunicabilità tra gli organi di indirizzo politico amministrativo

e gli uffici comunali, da una parte, e l'Amministratore unico *pro tempore*, dall'altra. Scollamento che comporterà, tra l'altro, la revoca di quest'ultimo da parte della nuova Amministrazione.

Alla nuova Amministrazione comunale, insediatasi a fine 2019, per altro, va dato atto, pur con molte difficoltà, di aver attivato un percorso teso a dare corso ad un effettivo esercizio del ridetto controllo e a riportare la società in parola entro i canoni normativi e giurisprudenziali dell'*in house providing*.

In ordine a quanto sopra esposto si riportano di seguito una serie di elementi e circostanze fattuali, a titolo esemplificativo, che danno meglio contezza della situazione "paradossale" dei rapporti tra il Comune di Deiva e la sua società *in house*.

-In data 5 giugno, 2019 prot. n. 3726, veniva protocollata la richiesta di un pagamento in "surroga" ("da compensare con le fatture in corso di emissione"), per un importo di euro 72.727,26, da parte dell'Amministratore unico *pro tempore*, a favore Idrelevante Scarl., utilizzando il credito certo ed esigibile maturato in relazione all'appalto del servizio di igiene ambientale effettuato da Deiva sviluppo Srl., nei mesi marzo, aprile, maggio 2019. Gli uffici comunali e gli Amministratori, solo in tale occasione, venivano a conoscenza dell'Ordinanza del Tribunale di La Spezia, resa il 10 ottobre 2018, e di un accordo transattivo extragiudiziale (scrittura privata mediante scambio di corrispondenza commerciale) nel quale Deiva Sviluppo Srl si impegnava a ristorare Idrelevante Scarl., tramite rateizzazione, di un proprio debito di complessivi euro 421.940,00. Inoltre, da verifiche documentali effettuate risultava che neppure la precedente Amministrazione avesse autorizzato quanto predetto (cfr. art. 6, comma 1 lett. f) del Regolamento sul controllo analogo).

In seguito, perveniva, altresì, una nota da parte dello Studio Legale Morini, in rappresentanza di Idrelevante Scarl., che intimava il pagamento in surroga al Comune di Deiva Marina di euro 72.727,21, "in forza di accordo transattivo e diffida e messa in mora" (prot. n. 4603 del 5 luglio 2019).

In data 15 luglio 2019, prot. n. 4884, il Responsabile del servizio, Geom. Paolo Arabia, dava riscontro alle due note sopra richiamate, rifiutando l'operazione ipotizzata nelle stesse. Infatti, esso asseriva il Comune di Deiva Marina, "a prescindere dalle maturate perplessità circa la natura, validità e vincolatività della delegazione di pagamento" comunicata con la citata lettera dell'Amministratore unico *pro tempore*,

versa nelle condizioni di non poter dar corso al pagamento di quanto richiesto dalla Idrolevante s.c.a.r.l. per diverse ragioni che di seguito vengono evidenziate:

- con il contratto di appalto di servizio del 21 ottobre 2016, la società Deiva Sviluppo S.r.l. si è impegnata all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e nel medesimo contratto è stato espressamente previsto che l'accertata effettuazione di transazioni inerenti il contratto stesso con modalità diverse dal bonifico sul conto corrente dedicato avrebbe provocato e provocherebbe l'automatica risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 3 (erroneamente indicato quale art. 4 in contratto), comma 8, della legge n. 136 del 2010; -
- i lavoratori dipendenti della società Deiva Sviluppo, tramite le Rappresentanze Sindacali, hanno comunicato l'omesso pagamento delle retribuzioni (da marzo a giugno), invocando l'intervento sostitutivo del Comune a norma dell'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. -
- infine, il Responsabile di Servizio, affermava che a seguito di interrogazione telematica, il Comune era in attesa della eventuale esatta quantificazione del debito contributivo della Deiva Sviluppo S.r.l., e che appena ne avesse avuto contezza il Comune sarebbe stato tenuto *“ad attuare l'intervento sostitutivo a norma dell'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50”*.
Tale debito è risultato, in seguito, pari ad euro 415.400,16 nei confronti dell'INPS e pari ad euro 40.378,36 nei confronti dell'INAIL.

-In data 9 agosto 2019 l'Amministratore unico *pro tempore* della società depositava domanda di concordato preventivo presso il Tribunale della Spezia, senza comunicare nulla al socio unico Comune di Deiva Marina, il quale ne veniva formalmente a conoscenza unicamente in data 22 agosto 2019 (Prot. di ricezione del Comune n. 5811). Senza, quindi, esserne autorizzato (cfr. art. 6, comma 1 lett. f) del Regolamento sul controllo analogo). A seguito di rigetto della domanda di concordato il Segretario comunale e la Responsabile delle partecipate, con prot. n. 7710 del 19 novembre 2019, richiedevano all'Amministratore unico *pro tempore* informazioni relative alla procedura in corso e quali azioni lo stesso avesse intrapreso o avesse intenzione di intraprendere al riguardo. Inoltre, con prot. n. 8064 del 3 dicembre 2019, il Segretario comunale e la Responsabile delle partecipate chiedevano all'Amministratore unico *pro tempore* un quadro della situazione contabile a valore di liquidazione della società Deiva Sviluppo Srl., nonché di conoscere ed evidenziare le misure che

- questo stesse adottando per garantire la continuità dei servizi erogati. Alle sopra indicate richieste non perveniva alcuna formale risposta al Comune da parte dell'Amministratore unico *pro tempore*. Solo "a seguito di formale richiesta di chiarimenti inoltrata al Comune di Deiva Marina dalla Sezione Controllo della Corte dei conti l'Amministratore Unico di Deiva Sviluppo Srl trasmetteva al socio unico Comune di Deiva Marina il decreto con cui il Tribunale della Spezia dichiarava inammissibile la domanda di concordato assegnando alla stessa società il termine di 120 giorni per il deposito di accordo di ristrutturazione dei debiti".
- Con nota di cui al prot. n. 2351 del 6 aprile 2019, in relazione alla rilevazione delle società partecipate, il Comune di Deiva Marina richiedeva alla Deiva Sviluppo srl di fornire i dati relativi alla stessa tra cui il compenso lordo dell'amministratore unico in riferimento all'anno 2017, non essendo ancora stato presentato il bilancio della partecipata, relativo all'esercizio 2018, per l'approvazione in assemblea. Con nota di riscontro di cui al prot. n. 8458 del 17 dicembre 2019 venivano forniti dall'Amministratore unico *pro tempore* i dati richiesti tra cui il compenso percepito dall'amministratore unico, indicato in un importo pari ad euro 30.000,00 per l'anno 2017.
- Senonché, in occasione della Revisione ordinaria delle Partecipate anno 2019 (riferito all'anno 2018) la Responsabili del Servizio finanziario e dell'Area Amministrativa, "non trovando alcun atto che comprovasse il compenso sopra indicato", verificavano dalle banche dati come l'effettivo compenso percepito nell'anno 2017 dall'Amministratore Unico *pro tempore* fosse di euro 81.623,20, "una cifra del tutto fuori dai parametri di legge" (cfr. Punto 5).
- In data 24 ottobre 2019, in modo del tutto casuale, la nuova Amministrazione, a seguito di una riunione tenutasi a Roma presso la FEE, per un incontro tecnico dedicato all'assegnazione delle Bandiere Blu, si accorgeva che il Comune di Deiva Marina aveva il diniego espresso di scarico a mare da parte della Provincia dal 2015. L'Amministrazione unico *pro tempore* di Deiva Sviluppo non aveva provveduto ad informare quanto dovuto e, per altro, dalla documentazione pervenuta parrebbe che dal 2015 non si fosse attivato per risolvere la criticità.
 - In data 6 agosto 2019, prot. 5352, l'Amministratore unico *pro tempore* convocava l'assemblea della società ove nell'ordine del giorno, tra gli altri, si prevedeva l'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2018 di Deiva Sviluppo Srl. A tale assemblea, fissata per il 13 agosto 2019 (tra l'altro, già fuori termine massimo in base alle disposizioni normative sull'approvazione del bilancio), l'Amministratore non si presentava, senza, per altro, comunicare alcuna giustificazione nell'immediato.

La successiva assemblea per l'approvazione del bilancio veniva, quindi, convocata solo in data 28 dicembre 2019 e" solo *dopo il ricevimento da parte del Comune delle osservazioni della Corte dei Conti*".

Il Bilancio della Deiva Sviluppo Srl. riferito all'anno 2018, presentato dall'Amministratore unico *pro tempore* e consegnato al Comune di Deiva Marina, riscontrava una perdita significativa pari a euro 1.148.906,00. Il Sindaco del Comune, in rappresentanza del socio unico, non perveniva all'approvazione del bilancio, "*in quanto non c'è chiarezza nei numeri*".

Alla luce, anche, delle situazioni suddette, il Sindaco, in qualità di rappresentante del socio unico totalitario, Comune di Deiva Marina, avendo ricevuto apposito indirizzo da parte della Giunta comunale, il 27 febbraio 2020 (da verbale assembleare) procedeva alla revoca dell'Amministratore unico *pro tempore* Emilio Giambruni.

Si aggiunge, altresì, che l'Amministrazione comunale, più di recente, ha avuto contezza:

-unicamente a seguito di comunicazione, datata 16 marzo 2020, prot. n. 1694, da parte di FEMCA CISL, che in data 30 novembre 2019, l'Amministratore unico *pro tempore* aveva sottoscritto, senza renderne edotta l'Amministrazione comunale, un accordo per il miglioramento delle condizioni contrattuali dei dipendenti del ramo idrico di Deiva sviluppo.

-dello sfratto ricevuto dalla Deiva Sviluppo dalla propria sede, risalente al mese di gennaio 2020.

L'Amministratore unico *pro tempore* non aveva informato l'Amministrazione comunale la quale ne è venuta a conoscenza solamente in data 8 giugno 2020 (cfr. art. 6, comma 1 lett. f) del Regolamento sul controllo analogo).

In ordine agli affidamenti *in house providing*, la Deiva Sviluppo Srl è affidataria del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvato con delibera c.c. n. 53 del 19 dicembre 2015 (periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2020); e del servizio idrico integrato, approvato con delibera c.c. n. 38 del 27 novembre 2001 (periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2031).

In sede di note istruttorie, da un primo esame, risultava che il Comune di Deiva Marina non avesse provveduto a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, gli atti connessi agli affidamenti diretti a Deiva Sviluppo S.r.l., ai sensi dei commi 1 e 3, dell'art. 192, del d.lgs. n. 50 del 2016; e dall'altro, che, lo stesso, non fosse inserito nell'elenco, detenuto dall'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi e con gli effetti di cui al comma 1, dell'art. 192, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Linee guida ANAC n. 7 di attuazione del d.lgs. n. 50 del 2016).

Il Comune nelle note di riscontro asseriva che all'epoca dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non era tenuta ad essere iscritta negli elenchi ANAC, in quanto la normativa che prevede detta incombenza, e le relative linee guida ANAC, sono entrate in vigore solo successivamente all'affidamento di detto servizio. Tuttavia, l'Ente affermava che vi avrebbe "provveduto al più presto". Invece, per quanto concerne la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, degli atti connessi agli affidamenti diretti a Deiva Sviluppo S.r.l., ai sensi dei commi 1 e 3, dell'art. 192, del d.lgs. n. 50 del 2016, il Comune dichiarava che a seguito della segnalazione di questa Sezione della Corte, nel dicembre 2019 "sono stati inseriti nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente".

Viceversa, a seguito di verifica, sebbene l'Amministrazione comunale abbia sollecitato gli uffici, allo stato non risulta ancora avvenuto l'inserimento nell'elenco, detenuto dall'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

In seguito, dall'esame della delibera del C.C. n. 41 del 31 luglio 2018 emergeva che questo aveva autorizzato il prolungamento dell'affidamento *in house* del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alla società fino al 31 dicembre 2031, sebbene il Comune alla data del 30 ottobre 2017 (cfr. paragrafo 9.2 delle linee guida ANAC n. 7/2017) non fosse ancora inserito nell'elenco ANAC.

In sede di nota di riscontro, il Responsabile del Servizio Geom. Paolo Arabia, affermava che ciò era avvenuto al fine di allineare l'affidamento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti con quello relativo alla gestione del servizio idrico integrato, affidato alla stessa società, giacché l'Amministrazione comunale *pro tempore* aveva manifestato la volontà di approvare un progetto per l'apertura del capitale della Deiva Sviluppo Srl. ad un soggetto privato, tramite gara a doppio oggetto, per l'affidamento dei succitati servizi. Tuttavia, non si è dato corso al suddetto prolungamento, in quanto il nuovo contratto d'appalto non è stato mai siglato, poiché la procedura della gara non è stata conclusa. Di conseguenza, la scadenza del servizio di raccolta RSU, ad oggi, rimane quella del 31 dicembre 2020.

La Sezione osserva, preliminarmente, che ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico, lo strumento societario consentito dalla legge corrisponde, rispettivamente, alla società per azioni (di seguito: S.P.A.) ed alla società a responsabilità limitata (di seguito: S.R.L.) anche in forma cooperativa (art. 3, comma 1, D. lgs. 175/2016). Nel primo caso, il terzo comma del richiamato art. 3 prevede che *"nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*. Nel secondo caso, il secondo comma del richiamato art. 3 stabilisce che il corrispondente atto costitutivo o statuto *"in ogni caso prevede la nomina di un organo di controllo o di un revisore"*.

Infatti, tali moduli societari sono funzionalmente preordinati al perseguimento dell'interesse immediato e diretto dell'attività imprenditoriale o di scambio per effetto della distribuzione degli utili, subordinata per legge all'assenso preventivo dell'organo assembleare, con conseguente valorizzazione della struttura organizzativa. Nel caso di società partecipata, in particolare a fronte del controllo analogo, siffatto interesse converge d'obbligo sull'ente partecipante, costituendo quest'ultimo segnatamente il centro dell'interesse medesimo (art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016). In tal caso, il rapporto intercorrente è quello di immedesimazione organica, sostanziando la società un ente strumentale (in altri termini: *"longa manus"*) dell'ente pubblico (Cons. St. Ad. Plen, 3 marzo 2008, n. 1).

L'atto pubblico deliberativo della costituzione o partecipazione societaria è, alle condizioni suddette, discrezionale. Perciò, corrispondendo l'atto deliberativo all'opzione per un modello societario al fine della gestione di un servizio pubblico, tale opzione può astrattamente costituire figura sintomatica di eccesso di potere ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 104/2010, le quante volte sussista l'inidoneità economico-finanziaria del modello societario attinto e, quindi, lo sviamento dell'azione amministrativa dal fine istituzionale. Tale fine è ascritto al perseguimento dell'interesse pubblico, impresso dalla legge quale elemento conformante del contratto di società proprio perché penetra la struttura del contratto stesso.

L'eccesso di potere ricorre, in concreto, nel caso in cui l'atto deliberativo vada nella direzione dell'incremento della perdita rispetto al sistema economico, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (cfr., in generale, Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Delib. N. 86/2010/PAR). In altri termini, il fine societario può essere multiforme, corrispondendo ad uno scopo pubblicistico anche diverso da quello di lucro, ma nel rispetto del principio di economicità ossia del pareggio e del perseguimento degli equilibri di bilancio (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. 73/2015 del 16 ottobre 2015, per cui la condizione di perdita profila la responsabilità per danno all'erario).

Nel caso specifico, il delineato contesto fattuale induce la Sezione ad evidenziare fondate perplessità sulla legittimità della stessa gestione *in house providing* dei servizi in parola, considerato ed accertato che il controllo analogo, quale requisito intrinseco e indefettibile di siffatta gestione, non è stato, di fatto, mai esercitato. La Sezione richiama conseguentemente il principio di diritto elaborato dalla suddetta giurisprudenza contabile implicante l'effettivo e concreto esercizio del controllo analogo da parte dell'ente pubblico partecipante ai fini della ricorrenza e legittimità del servizio di interesse generale (Corte conti, sez. controllo Lombardia, 398/2016/PAR, *cit.*).

4) Assenza dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, dell'art. 19, del d.lgs. n. 175 del 2016, e dell'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo, di cui alla delibera c.c. n. 4 del 4

marzo 2016, nonché conseguente mancata pubblicazione degli stessi, in relazione alla società in *house* Deiva Sviluppo S.r.l.

In sede di esame istruttorio si chiedeva di comunicare se, ai sensi dei commi 2 e 4, dell'art. 19, del d.lgs. n. 175 del 2016, e dell'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo, di cui alla delibera c.c. n. 4 del 4 marzo 2016, Deiva Sviluppo S.r.l. (società in *house*) avesse stabilito, con propri provvedimenti/regolamenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazione europea, nonché dei principi di cui al comma 3, dell'art. 35, del d.lgs. n. 165/2001. Si chiedeva, altresì, di comunicare se siffatti provvedimenti fossero stati pubblicati sul sito istituzionale della società (comma 3 dell'art. 19) in considerazione che, tale sito, risulta a questa Sezione in fase di aggiornamento ormai da diverso tempo. Si chiedeva, infine, di trasmettere copia dei provvedimenti in parola, nonché di comunicare se, negli anni dal 2016 ad oggi, la società avesse assunto personale a qualsiasi titolo.

Parimenti, si chiedeva se la società avesse approvato e pubblicato sui siti istituzionali del comune e della stessa, in ossequio al sopracitato art. 10 del Regolamento sul controllo analogo, il regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori. A tal riguardo, tra l'altro, le società in *house* sono tenute, ai sensi del comma 7, dell'art. 16, del d.lgs. n. 175 del 2016, "all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016" (cfr. Linee guida ANAC).

Dalle note di riscontro del Comune e dalla verifica fattuale emergeva che la società non aveva mai adottato né i provvedimenti sui criteri e modalità per il reclutamento del personale né il regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori. Di conseguenza, in ordine ai criteri e modalità di reclutamento del personale, a qualsiasi titolo, avrebbe dovuto trovare diretta applicazione il comma 3, dell'art. 35, del d.lgs. n. 165 del 2001. In sede di nota di risposta, in relazione ad eventuali assunzioni di personale avvenute dal 2016 ad oggi, a qualsiasi titolo, l'Amministratore *pro tempore* asseriva che *"nell'anno 2016 e 2017 la società, a seguito di specifiche richieste da parte dell'Amministrazione comunale di incremento del servizio di spazzamento stradale per il periodo estivo (luglio/agosto), ha dovuto assumere un dipendente stagionale. Il nominativo è stato selezionato dopo il preventivo contatto con il Centro per l'Impiego, mediante avviso pubblico affisso nella bacheca comunale e nella sede della società"*.

In considerazione di quanto predetto e in relazione a quanto già rappresentato nel punto 3), nonché in assenza anche di riscontri documentali (l'Amministrazione comunale non ha rinvenuto alcuna documentazione in merito nella Sede comunale e l'Amministratore *pro tempore* non ha fornito alcun riscontro fattuale), in specie quelli contemplati dall'art. 6 del Regolamento sul controllo analogo (il

quale disciplina la preventiva approvazione della Giunta, ai fini dell'efficacia di una serie di provvedimenti societari, tra cui le assunzioni di personale, gli incarichi a terzi, i contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni e servizi), comprovanti il rispetto sostanziale delle norme legislative e regolamentari su esposte, la Sezione esprime considerevoli perplessità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere dalla Deiva Sviluppo S.r.l. nel corso degli anni in ordine alle assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, agli incarichi conferiti a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale e professionale, e all'approvvigionamento di beni, servizi e lavori. I medesimi dubbi e perplessità si rinvengono, altresì, in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, segnatamente quelli concernenti l'art. 15-bis.

All'esito di ulteriori verifiche e della conseguente documentazione allegata l'amministrazione confermava che, nel quinquennio, non esistono, da ricerche d'archivio, provvedimenti in materia, in ossequio all'art. 6, del Regolamento sul Controllo Analogo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2016, ove *"esclusivamente previa deliberazione vincolante della Giunta Comunale i competenti organi della società approvano:*

- a) Assunzioni anche di personale dirigenziale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili;*
- b) Incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale;*
- c) Contratti di appalti di lavori o di acquisto di beni e servizi nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato;*
- d) Locazioni di beni immobili;*
- e) Ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati in house dal Comune alla Società fermi restando gli obblighi imposto dai relativi Contratti di Servizio o di Appalto;*
- f) Ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della società".*

Infine, nella risposta il Comune fa presente che, producendo anche la relativa documentazione, *"con propria deliberazione n. 42 del 06.06.2020 la Giunta Comunale ha autorizzato l'Amministratore Unico della Deiva Sviluppo srl, nel pieno rispetto delle norme di legge, a procedere all'affidamento di un incarico professionale esterno finalizzato al supporto alla propria attività di Amministratore Unico".*

La Sezione accerta, conseguentemente, la violazione dell'art. 19, commi 2 e 4, D. Lgs. 175/2016, rimarcando la nullità dei contratti stipulati in assenza dei provvedimenti di cui al comma 2, e comunque delle procedure ivi richiamate, nonché del comma 7 dell'art. 16 del medesimo decreto. Si tratta di ulteriori, inequivoci indici rivelatori dell'assenza del controllo analogo da parte dell'ente partecipante.

5) Mancato rispetto del comma 7, dell'art. 11, del d.lgs. n. 175 del 2016

Dalle premesse della delibera di C.C. n. 54 del 18 dicembre 2019, relativa alla revisione ordinaria delle partecipate ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016, emergeva che, il Comune, "a seguito di opportuni accertamenti", riscontrava come "il compenso dell'Amministratore unico di Deiva Sviluppo sia stato pari a circa euro 81.623,20 una cifra non coincidente con quanto dallo stesso Amministratore più volte dichiarato".

Si procedeva, pertanto, a chiedere, innanzitutto, se l'Ente, in qualità di socio unico, per altro esercente il controllo analogo sulla società in parola, avesse formalmente approvato il suindicato compenso; secondariamente, si chiedeva di trasmettere copia del provvedimento di attribuzione di detto compenso; infine di dimostrare il rispetto/mancato rispetto per ogni singola annualità (a decorrere dal 1° gennaio 2015) di quanto disposto ai commi 6 e 7 dell'art. 11 del d.lgs. n.175 del 2016, con la relativa documentazione a supporto.

In sede di risposta il Comune asseriva, a seguito di ulteriori verifiche e riscontri, di non aver mai formalmente approvato un compenso di complessivi euro 81.623,20.

Viceversa, l'Amministratore *pro tempore* della società dichiarava "che il compenso degli amministratori non è frutto di autodeterminazione bensì è stato determinato dalla assemblea dei soci"; e che "Per quanto concerne l'importo lordo di euro 81.623,10 si sottolinea che lo stesso è riferito a poste pluriennali ed individuabili nei dati di bilancio".

In merito al rispetto/mancato rispetto per ogni singola annualità (a decorrere dal 1° gennaio 2015) di quanto disposto ai commi 6 e 7 dell'art. 11 del d.lgs. n.175 del 2016, l'Ente, in considerazione di nessun elemento informativo e documentale comprovante il reale ammontare del ridetto compenso e il rispetto della suddetta normativa (rinvenibile all'interno della Sede comunale, o prodotto dall'Amministratore *pro tempore*), procedeva a verifica attraverso visura SIATEL. Da detta verifica si rilevava che il compenso dell'Amministratore *pro tempore* ivi riportato risultava:

- Anno 2015, euro 33.953,08;
- Anno 2016, euro 55.157,79;
- Anno 2017, euro 81.623,20;
- Anno 2018, euro 62.338,66.

Non venivano, invece, prodotte le risultanze dell'anno 2019 donde la richiesta di fornire il relativo dato.

In relazione a quanto sopra riportato e agli elementi informativi pervenuti/non pervenuti/non rinvenuti (in *primis* la mancata indicazione, quale riferimento, del costo annuale complessivamente

sostenuto nell'anno 2013, per i compensi degli amministratori di tale società. Costo annuale, che, a sua volta, ai fini della relativa legittimità, scontava il limite fissato dall'art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006. Detto comma, riguardo ai Comuni, disponeva che *“il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti”*, al sindaco ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000), tenuto conto sia del principio di onnicomprensività del compenso lordo annuale del trattamento riconoscibile all'amministratore societario sia degli importi sopra esposti, non si possono, comunque sia, che rappresentare forti dubbi e perplessità sul rispetto di quanto indicato dal comma 7, dell'art. 11, del d.lgs. n. 175 del 2016 (non essendo stato ancora emanato nel periodo oggetto di esame, il decreto di cui al comma 6, del medesimo articolo), il quale, a sua volta, fa rinvio al comma 4, dell'art. 4, del d.l. n. 95 del 2012. Questi afferma quanto segue: *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 34/2019/PAR). A tal riguardo si ravvisa la necessità che l'Amministrazione comunale proceda nuovamente ad ulteriori approfondimenti in ordine, quantomeno, all'individuazione, del dato di riferimento del 2013.

Peraltro, in sede di ulteriore replica (prot. n. 4322 DEL 07-09-2020 e prot. n. 4692 DEL 05-10-2020), l'Ente, ai fini del limite fissato per il 2013, comunicava che, all'esito di visura SIATEL, effettuata dalla responsabile dei servizi finanziari delle società partecipate in riferimento agli anni 2013 e 2019, nell'annualità 2013 non risultano dichiarati compensi all'amministratore/amministratori; e che, invece, nel 2019 risultano dichiarati compensi all'amministratore unico pari ad euro 44.235,69. Senonché si rilevava, al riguardo, una discordanza tra tale dato e quanto, invece, risulta riportato nella nota integrativa del bilancio 2019 della società, ove risultano indicati *“compensi amministratori”* per un importo complessivo pari ad euro 267.710,00. A seguito di approfondimenti effettuati per le vie brevi sembrerebbe che tale discordanza derivi dal fatto che negli euro 267.710,00, siano ricompresi i suddetti euro 44.235,69, riguardanti i compensi 2019 del precedente Amministratore Unico (sig. Emilio Giambruni), già incamerati dallo stesso. Invece, la differenza (267.710,00-44.235,69), deriverebbe a detta di questi da indennità ancora da corrispondere a vecchi amministratori, presenti nella società quando in essa era vigente il consiglio di amministrazione. Di conseguenza, il nuovo Amministratore, da un lato, ha correttamente disposto di non procedere a corrispondere quanto paventato finché non sarà esaminata approfonditamente la legittimità della pretesa (esame di non agevole effettuazione tenuto conto che sono trascorsi circa 6 o 7 anni da quando nella società era presente il suddetto organo collegiale), dall'altro, a fini prudenziali, nel 2019 ha accantonato la differenza in parola in un apposito fondo rischi.

Sicché, tenuto conto sia del richiamato principio di onnicomprensività del compenso lordo annuale del trattamento riconoscibile all'amministratore societario sia degli importi di seguito riportati, questa Sezione non può che accertare il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 11, del d.lgs. n. 175 del 2016 (non essendo stato ancora emanato nel periodo oggetto di esame, il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo), e non può esimersi dal segnalare la necessità che il Comune (nonché il nuovo Amministratore per quanto di competenza) intraprenda le azioni civili e amministrative tese al ristoro degli effetti pregiudizievoli derivanti da siffatte violazioni:

- Anno 2015, euro 33.953,08;
- Anno 2016, euro 55.157,79;
- Anno 2017, euro 81.623,20;
- Anno 2018, euro 62.338,66/78.655,00;
- Anno 2019, euro 44.235,69.

L'Ente fa presente, altresì, che "non sono state rinvenute delibere assembleari o delibere di indirizzo sul compenso dell'Amministratore". La Sezione, conseguentemente, anche data la natura di società *in house providing* di Deiva sviluppo S.r.l., stigmatizza la mancata approvazione da parte della Giunta del compenso corrisposto all'Amministratore *pro tempore* (cfr. art. 6, comma 1 lett. f), del Regolamento sul controllo analogo), o, comunque sia, l'assenza di documentazione in merito, nonché la mancanza di delibere assembleari della società di determinazione dello stesso (cfr. artt. 2364 e 2389 del c.c.).

6) Situazione economica e finanziaria della Deiva sviluppo S.r.l.

In sede di esame istruttorio emergeva che, la società Deiva Sviluppo Srl., era stata condannata (in solido con l'Amministratore *pro tempore*, sig. Emilio Giambruni, fino alla concorrenza del 75% dell'intero importo) a titolo di danno erariale (Sentenza n. 34 del 2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria e Sentenza n. 571 del 2018 della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello) nei confronti della Regione Liguria, per un indebito utilizzo di un contributo erogato dalla stessa, per far fronte alla propria posizione debitoria, per un importo di euro 877.432,81 (complessivi euro 985.631,09, comprensivi di oneri e interessi).

Inoltre, dall'esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio approvato della società), si rilevava un'esposizione debitoria considerevole, pari ad euro 9.070.775,00, di cui euro 8.964.097,00 esigibili entro l'esercizio successivo.

Si rilevava, altresì, che a fine 2019 il bilancio 2018 della Deiva Sviluppo Srl. non era stato ancora approvato, in violazione di quanto disposto dall'art. 2478 bis del c.c. Inoltre, dall'esame della documentazione si evinceva che, il 13 agosto 2018, era stata fissata la data dell'assemblea ordinaria per l'esame/approvazione del suindicato bilancio ma che, causa assenza dell'Amministratore unico ("*non presentatosi, senza comunicarlo, sebbene egli stesso avesse provveduto a convocare l'assemblea*"), non si era proceduto alla relativa deliberazione; e che, in seguito, detta assemblea era stata riconvocata per l'approvazione del bilancio 2018, in data 31 dicembre 2019, senza, tuttavia, che lo stesso venisse approvato dal socio unico

Si procedeva, pertanto, a chiedere di comunicare se, la società Deiva Sviluppo Srl., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avesse provveduto a ristorare la Regione Liguria; e se tale posta fosse stata registrata nelle scritture contabili della società.

In ordine, poi, alla situazione debitoria si chiedeva di comunicare la disarticolazione per debitore di tale importo e le azioni che la società intendeva intraprendere per la riduzione di siffatto debito.

Si chiedeva, infine, da un lato, di fornire approfondite motivazioni sulle ragioni del ritardo nell'approvazione del bilancio 2018 e della successiva mancata approvazione dello stesso, dall'altro, di provvedere a trasmettere copia della delibera assembleare di mancata approvazione e del relativo progetto di bilancio.

In sede di nota di risposta del Comune e dell'Amministratore unico *pro tempore* della società si rilevava che la società (o l'Amministratore unico *pro tempore*, responsabile in solido fino alla concorrenza del 75% dell'intero importo) non aveva ancora provveduto a ristorare la Regione a titolo di danno erariale; e che l'imputazione della posta era avvenuta nelle scritture contabili dell'esercizio 2018 (si ritiene che l'imputazione della posta, più correttamente sarebbe dovuta avvenire già nel bilancio 2015, vista la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado).

Cionondimeno, dall'esame della delibera c.c. n. 40 del 22 ottobre 2016 si riscontrava l'autorizzazione del consiglio comunale, in caso di mancato rispetto delle scadenze da parte della Deiva Sviluppo, a pagare una rateizzazione concordata con la Regione Liguria per la restituzione di un contributo, in luogo della società, attraverso il trattenimento dal corrispettivo mensilmente dovuto dal Comune alla società per il servizio di igiene urbana da questa svolto, dell'importo delle rate del debito che fossero risultate insolute, configurando giuridicamente l'operazione quale "*cessione di credito che Deiva Sviluppo vanta nei confronti del Comune di Deiva Marina ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260*". Dall'esame del contenuto della suddetta delibera si ravvisava che il contributo in parola era riconducibile al contributo regionale oggetto di accertamento di danno erariale (Sentenza n. 34 del 2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria e Sentenza n. 571 del 2018 della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello). Si manifestavano, quindi, da parte della Sezione dubbi e perplessità sulla legittimità dell'operazione, giacché la società, qualora si fossero verificati i

presupposti, avrebbe rinunciato a parte del corrispettivo per il servizio svolto, con possibili effetti perniciosi, da una parte, sui salari e stipendi, nonché sui versamenti contributivi, dei propri dipendenti, dall'altra sulla qualità del servizio erogato ai cittadini. Di converso il Comune assumeva un ruolo di garante, e di eventuale surroga, su un debito derivante da danno erariale accertato con sentenza passata in giudicato, e addebitato in solido a ben individuati soggetti, persone fisiche e giuridiche.

Sicché questa Sezione chiedeva se, in ossequio alla delibera sopra richiamata, il Comune avesse dato corso a quanto sopra rappresentato. Il responsabile dei Servizi amministrativi e finanziari *pro tempore*, dott. Marino Moggia, e il responsabile dell'area tecnica, geom. Paolo Arabia, rispondevano che gli uffici non avevano mai fatto fronte in luogo della società al pagamento di rate insolute relative al debito rateizzato nei confronti della Regione Liguria.

Si riscontrava, altresì, un'esposizione debitoria alquanto critica, tanto che, le risultanze del bilancio al 31 dicembre 2017 erano le seguenti:

Descrizione	Importo	Note
Banche (linee di credito B/T)	5.004.873,00	Linee di credito revocate
Debiti Tributari (cartelle Equitalia)	1.919.627,00	Di cui € 1.878.210 riferite a cartelle oggetto di ricorso presso le competenti sedi.
Debiti V/Istituti Previdenziali	13.754,00	
Altri Debiti	130.360,00	
Fornitori	1.895.483,00	
Totale debiti a B/T	8.964.097,00	
Debiti V/Gefil	106.678,00	Debiti riferiti a sanzioni amministrative comminate dalla Provincia della Spezia in relazione al centro comunale di raccolta rifiuti e al depuratore.
Totale debiti a M/LT	106.678,00	
Totale esposizione debitoria al 31 dicembre 2017	9.070.775,00	

L'Ente relazionava che la società Deiva Sviluppo già da anni si trovava in una situazione economico finanziaria assai preoccupante. Tanto che, con delibera c.c. n. 27 del 31 luglio 2017, veniva approvato un piano di risanamento 2018-2020, in tutt'uno con lo specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e con il relativo indicatore complesso, e si dava mandato al fine di approfondire l'ipotesi di un eventuale ingresso di un *partner* privato nel capitale della società.

In data 1° settembre 2017 la Giunta Comunale, con delibera n 37, autorizzava alla "*Esplorazione del mercato non vincolante per le parti nell'ipotesi di Deiva Sviluppo S.r.l. retta come società mista*".

Conseguentemente, visto l'esito favorevole della esplorazione del mercato, l'Amministrazione comunale *pro tempore* avviava, con delibera C.C. n. 50 del 8 novembre 2018, la Procedura aperta con gara a doppio oggetto (affidamento dei servizi pubblici locali e ricerca del socio privato non stabile), sopra soglia comunitaria.

Tuttavia il relativo bando di gara veniva dichiarato illegittimo dal TAR Liguria (Sentenza del 4 marzo 2019, n. 172) sotto il profilo procedurale, per mancato rispetto dei giorni di pubblicazione, in quanto, a seguito della pubblicazione di un secondo bando di gara, con il quale erano prorogati i termini di presentazione delle offerte, venivano modificati elementi essenziali delle concessioni oggetto dell'affidamento, quali il valore stimato dell'appalto e la sua durata, tali da configurare una vera e propria novazione oggettiva della gara. Per altro, detto bando risulta ancora *sub iudice* (Consiglio di Stato,) in ordine al profilo afferente il merito, segnatamente in relazione alle contestazioni relative alla remuneratività, economicità e proporzionalità dell'operazione.

Sicché la nuova Amministrazione, insediatasi a fine maggio 2019, manifestando dubbi e perplessità sia sui contenuti di detto bando sia sul valore attribuito a diverse poste contabili della società in parola, nonché sulla regolarità della gestione della stessa, riteneva, prima di addivenire ad una decisione definitiva su Deiva Sviluppo e sulla sostenibilità economica e finanziaria della gestione in *house providing* del servizio idrico e dei servizi ambientali, compresa una eventuale riproposizione di un nuovo bando, di procedere ad una verifica approfondita dei valori economici, patrimoniali e finanziari di tale società. Anche, al fine di "*evitare ulteriori e più gravi danni all'Ente*".

Tale convinzione, se da un lato, veniva corroborata da una serie di problematiche e criticità che iniziavano a susseguirsi fin da subito dopo l'insediamento, dall'altra, la risoluzione di dette problematiche e criticità comportava un rallentamento delle verifiche richiamate.

A tal proposito, la nuova Amministrazione asseriva che:

-nei primi mesi di amministrazione, "*in piena stagione turistica*", quindi, con una gestione complessa dei servizi sia idrico che ambiente, "*ha assunto contezza di una situazione della società in house a dir poco drammatica*". I dipendenti non venivano retribuiti da 4 mesi e si susseguivano i precetti a carico della Società (in particolare in relazione ad un precetto dell'ACAM Spa., l'Amministrazione ne è venuta a conoscenza incidentalmente e non dall'Amministratore della società). "*L'Amministratore Unico, nei momenti di confronto, era evasivo e mai chiaro*". "*Prometteva il pagamento degli stipendi e questo non avveniva mai, mettendo anche l'Amministrazione in serio imbarazzo nei confronti dei dipendenti della società in house*", visto anche il servizio delicato che svolgono e del periodo estivo che si doveva affrontare.

-in data 5 giugno, 2019 prot. n. 3726, veniva protocollata la richiesta di un pagamento in "*surroga*" ("*da compensare con le fatture in corso di emissione*"), per un importo di euro 72.727,26, da parte

dell'Amministratore unico *pro tempore*, a favore Idrolevante Scarl. In seguito, perveniva, altresì, una nota da parte dello Studio Legale Morini, in rappresentanza di Idrolevante Scarl. (cfr. Punto 3).

-in data 19 giugno 2019 (prot. n 3980), al fine di avere un quadro più accurato della situazione gestionale ed economico finanziaria della Deiva Sviluppo, si chiedeva all'Amministratore unico *pro tempore* tutta una serie di documentazione, *"in quanto a nulla erano valse le richieste verbali e i solleciti telefonici effettuati"*.

-per quanto riguarda la bozza di bilancio 2018, veniva consegnata a seguito della richiesta documentale fatta dall'amministrazione (19 giugno 2019, prot.3980). Si sottolineava che, tutta la documentazione in oggetto *"era stata ottenuta dall'Amministrazione unico solo a seguito di pressanti e ripetute richieste, MAI per volontà e iniziativa dell'A.U. stesso"*. L'Amministratore unico depositava, pertanto, la bozza di bilancio e nella lettera accompagnatoria affermava: *" Il Bilancio 2018 presenta un utile al lordo delle imposte di € 27.340,53"; inoltre, al punto 7 dichiara di allegare ricorsi tributari unitamente a notifica contenzioso amministrativo con Regione Liguria"* senza fare nessun riferimento a dover iscrivere ulteriori debiti. Senonché, dalla missiva di Giambruni del 18 luglio 2019, lo stesso dichiarava *" che occorre iscrivere il debito di € 1.176.226,56 verso la Regione Liguria, il cui pagamento è stato sollecitato dalla regione Liguria nel mese di marzo 2019"*. *"Quindi, non è dato sapere il perché questo dato non sia stato comunicato già nella missiva del 19 giugno 2019"*.

- in data 9 agosto 2019 l'Amministratore unico *pro tempore* della società depositava domanda di concordato preventivo presso il Tribunale della Spezia, senza comunicare nulla al socio unico Comune di Deiva Marina, il quale ne veniva formalmente a conoscenza unicamente in data 22 agosto 2019 (prot. di ricezione del Comune n. 5811) (cfr. Punto 3).

- in data 6 agosto 2019, prot. 5352, l'Amministratore unico *pro tempore* convocava l'assemblea della società ove nell'ordine del giorno, tra gli altri, si prevedeva l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 di Deiva Sviluppo Srl. A tale assemblea, fissata per il 13 agosto 2019 (tra l'altro, già fuori termine massimo in base alle disposizioni normative sull'approvazione del bilancio), l'Amministratore non si presentava, senza, per altro, comunicare alcuna giustificazione nell'immediato.

La successiva assemblea per l'approvazione del bilancio veniva, quindi, convocata solo in data 28 dicembre 2019, e" *solo dopo il ricevimento da parte del Comune delle osservazioni della Corte dei Conti"*.

Il Bilancio della Deiva Sviluppo Srl. riferito all'anno 2018, presentato dall'Amministratore unico *pro tempore* e consegnato al Comune di Deiva Marina, riscontrava una perdita significativa pari a euro 1.148.906,00. Il Sindaco del Comune, in rappresentanza del socio unico, non perveniva all'approvazione del bilancio, *"in quanto non c'è chiarezza nei numeri"*.

Inoltre, sembrerebbe che, da recenti riscontri, la posizione debitoria della società sia passata dai 9.070.775,00, al 31 dicembre 2017, agli euro 13.236.120,00, al 31 dicembre 2019.

In considerazione, anche, di quanto sopra descritto il Sindaco, in qualità di rappresentante del socio unico totalitario, Comune di Deiva Marina, avendo ricevuto apposito indirizzo da parte della Giunta comunale, il 27 febbraio 2020 (da verbale assembleare) procedeva alla revoca dell'Amministratore unico *pro tempore* Emilio Giambruni.

Riconducendo a sistema l'intera fattispecie scrutinata e per quanto anticipato in premessa in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 13 D. Lgs. 175/2016, la Sezione rimarca che la condizione di perdita societaria in ambito di "*gestione di un servizio d'interesse generale*" (espressione ripresa dall'art. 20, comma 2, lett. e), D. Lgs. 175/2016, *ut infra*) rileva ai fini giuridici del cosiddetto "soccorso finanziario" di cui all' art. 14, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e non direttamente a quelli dell'effetto dissolutorio. Rimane impregiudicata l'intrinseca fattispecie privatistica dello scioglimento della società versante nella condizione prevista dal combinato disposto degli artt. 2482-ter e 2484, comma primo, n 4). In tale ipotesi la norma generale interagisce con quella pubblicistica. Tant'è vero che, alla suddetta disciplina pubblicistica, si ricollega anche, e conseguentemente, l'obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti, di accantonamento nel bilancio dell'ente partecipante delle partite finanziarie necessarie al ripiano delle precedenti perdite ("*risultato di esercizio negativo*"), nonché l'eventuale ricostituzione del capitale sociale, della società partecipata (art. 21 D. Lgs. 175/2016). Detto accantonamento, peraltro, sarà reso disponibile (ossia svincolato) in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita d'esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Al contrario, quanto ai profili di razionalizzazione societaria, l'art. 20, recante "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", D. Lgs. 175/2016 stabilisce che i piani di razionalizzazione societaria sono adottati dalle pubbliche amministrazioni, per quanto qui d'interesse, sia a fronte di "*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*" (comma 2, lett. b) sia a fronte di "*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*" (comma 2, lett. d).

La perdita societaria quale causa della suddetta razionalizzazione rileva, diversamente e direttamente, nel caso di "*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*" (art. 20, comma 2, lett. e, D. Lgs. 175/2016). La nozione di "*servizio di interesse generale*" è declinata all'art. 2, comma 1, lett. h), D. Lgs. 175/2016.

Ne deriva, *a contrariis*, che la perdita finanziaria non costituisce, di regola, condizione di quell'effetto dissolutorio segnatamente ascritto ai vincoli di razionalizzazione di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016, per quanto concerne la fattispecie dei "*servizi di interesse generale*". Cionondimeno, in ambito

strettamente privatistico, opera lo scioglimento della società nel caso, già accennato, che il capitale sociale si sia ridotto al di sotto del minimo legale (*in siffatta eventualità "gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo"*) e il socio (Amministrazione pubblica) abbia deciso di non ricostituirlo (cfr. art. 2484, primo comma n. 4).

Le medesime considerazioni debbono trarsi in ordine all'art. 24, recante "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", D. Lgs. 175/2016.

Nel caso di specie, i presupposti per l'effetto dissolutorio conseguente alla riduzione del fatturato non risultano, per quanto versato agli atti d'istruttoria, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 26, comma 12 *quinquies*, D. Lgs. 175/2016.

Ciò posto, la Sezione dà atto all'Amministrazione subentrante del percorso intrapreso, teso a una verifica approfondita dei reali valori economici, patrimoniali e finanziari, nonché di regolarità gestionale (che ha comportato tra l'altro la nomina di un nuovo Amministratore unico), della Deiva Sviluppo Srl, verifica prodromica a qualsiasi decisione definitiva sulla società e sulla sostenibilità economica e finanziaria della gestione in *house providing* del servizio idrico e dei servizi ambientali, compresa una eventuale riproposizione di un nuovo bando. In tale prospettiva, si rimarca come la stessa istruttoria avesse rilevato la necessità di pervenire, visto il tempo trascorso, a una solerte approvazione dei bilanci 2018 e 2019 della Deiva Sviluppo Srl; approvazione da ultimo intervenuta. Al riguardo le risultanze degli stessi hanno confermato i valori rinvenibili nello schema di bilancio del 2018 (con un ulteriore peggioramento dei valori riscontrati nel 2019) così determinando le condizioni per l'applicazione dell'art. 2482 *ter* del c.c. (in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale), che prevede la ricostituzione del capitale sociale ai valori del minimo legale (con gli eventuali riflessi finanziari sul Comune) o, in mancanza di essa, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2484, comma primo, n. 4). Decisione di liquidazione anch'essa intervenuta, per essere stata esclusa dal comune di Deiva Marina l'alternativa della ricapitalizzazione in occasione della recente Assemblea dei soci del 21 settembre 2020.

Permangono, tuttavia, dubbi e perplessità sui valori economici, finanziari e patrimoniali afferenti i bilanci per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, in virtù anche del fatto che l'imputazione/accantonamento dell'importo di euro 985.631,09 (comprensivo di oneri e interessi), a titolo di danno erariale nei confronti della Regione Liguria (derivante da un indebito utilizzo di un contributo erogato dalla stessa, finalizzato alla realizzazione di un progetto integrato teso alla riqualificazione del *Water Front* di Deiva Marina), sarebbe più correttamente dovuta avvenire già nel bilancio 2015 della società in parola (vista la provvisoria esecutività della Sentenza n. 34 del 2015 della Sezione giurisdizionale

della Corte dei conti per la Regione Liguria. Decisione poi confermata nell'ammontare dalla Sentenza n. 571 del 2018 dalla Sezione seconda giurisdizionale della Corte dei conti centrale d'appello).

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, per le finalità di cui all'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000, in ordine ai rendiconti consuntivi del Comune di Deiva Marina (SP) per le annualità finanziarie 2017-2018

ACCERTA:

- il mancato accantonamento nell'avanzo di amministrazione 2017 dell'indennità di fine mandato, nei termini di cui in motivazione, a fronte della capienza dell'avanzo libero e la relativa post-posizione contabile all'avanzo di amministrazione dell'annualità successiva in uno con la corrispondente liquidazione al bilancio 2019/2021;
- l'accantonamento e l'applicazione al bilancio di previsione 2018, mediante variazione di esigibilità ordinaria (Fondo pluriennale vincolato di parte corrente) e conseguente liquidazione ai dipendenti, degli arretrati CCNL funzioni locali, nei termini di cui in motivazione;
- in ordine allo stato delle riscossioni per gli accertamenti relativi al recupero evasione IMU, l'introito di E. 10.731,68 per l'anno 2017, di E. 30.527,42 nell'anno 2018, di E. 1.845,41 nell'anno 2019, risultando in data odierna da incassare ancora E. 9.385,17, importo per cui sono in essere le procedure di recupero.
- in ordine all'evasione TARI, il perseguimento, nell'annualità 2017, delle operazioni di controllo dei pagamenti per l'anno di imposta 2014, già iniziate a fine 2016 con l'invio di solleciti di pagamento, con inoltro degli avvisi di accertamento per tale anno a inizio 2018.
- in ordine al recupero TASI, l'attivazione delle operazioni di recupero evasione nell'anno 2018, verificando i pagamenti dell'anno 2014.
- significative diacronie afferenti alle modalità di riscossione dei tributi, che, nel lungo periodo e in generale, possono determinare astrattamente l'accumulo di residui attivi (in proposito, Corte cost., sent. n. 138/2013) ed il contestuale rischio prospettico di tensione sulla cassa;
- l'attuazione di rimedi fattuali quanto ai criteri di rilevazione debito/credito correnti tra

l'ente locale e le rispettive derivazioni societarie, l'amministrazione e, per quanto attiene alla società *in house* Deiva sviluppo S.r.l., la pretermissione del controllo dell'organo sindacale /di revisione e della Commissione di controllo analogo;

- la dismissione di *Deiva Marina Water Front* S.p.a. e *Terre di Lunaetia* S.r.l., tutte società partecipate dall'amministrazione comunale di Deiva Marina, nei termini di cui in narrativa;

- l'approvazione dei bilanci per le annualità finanziarie 2018 e 2019 di *Deiva Sviluppo* S.R.L. e la contestuale dismissione per liquidazione, ai sensi della specifica disciplina privatistica, di *Deiva Sviluppo* S.R.L. stessa;

- la violazione dell'art. 19, commi 2 e 4, D. Lgs. 175/2016, nonché dell'art. 16, comma 7, nei termini di cui in motivazione, rimarcando la nullità dei contratti stipulati in assenza dei provvedimenti di cui al comma 2, del medesimo articolo, o delle procedure ivi richiamate, inequivoco indice rivelatore dell'assenza del controllo analogo da parte dell'ente partecipante;

- il mancato rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, con riferimento al compenso dell'Amministratore unico pro-tempore, nei termini di cui in motivazione;

- la pretermissione, nei termini di cui in motivazione, del c.d. controllo analogo da parte del comune di Deiva Marina nei confronti di Deiva Sviluppo s.r.l., legittimante l'affidamento diretto di contratti alla società *in house*, nonché dei poteri di socio pubblico attribuiti dal codice civile (cfr. art. 2449), in particolare di quelli di controllo ai sensi degli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000;

- l'esposizione debitoria per E. 9.070.775,00, di cui 8.964.097,00 esigibili entro l'esercizio successivo, riveniente dal rendiconto 2017 di Deiva Sviluppo S.R.L., nei termini di cui in motivazione, nonché il peggioramento di tale esposizione riscontrato in sede di approvazione del bilancio 2018 e 2019 rispettivamente per E 9.425.899 (di cui E 6.874.436 esigibili entro l'esercizio successivo) e per E 11.203.760 (di cui E 8.622.513 esigibili entro l'esercizio successivo).

SI RISERVA

di completare gli accertamenti istruttori in corso con riguardo al saldo di finanza pubblica relativo all'anno 2018.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a cura della Segreteria, alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Genova. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 ottobre 2020

Il Magistrato relatore

(dott. Giovanni Dalla Pria)

Il Presidente

(dott. Fabio Viola)

Depositato in segreteria il **20 ottobre 2020**

Il funzionario preposto

(dott.ssa Antonella Sfettina)